

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 9

Norme di procedimento

1. Alla chiusura della fase procedimentale istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, e preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento in sede regionale, indica al soggetto privato richiedente l'ammontare complessivo dell'onere da corrispondere, i comuni destinatari e le relative quote di spettanza, le modalità operative dell'assunzione dell'impegno a corrispondere l'onere, le modalità di pagamento.

2. In particolare:

a) nel caso di autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente atto, tutte le prescrizioni e le indicazioni attuative per l'assolvimento da parte del privato dell'onere, sono indicate nella deliberazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della DGR. 43-29533 del 1-3-2000 così come modificata con DGR. 100-13283 del 3-8-2004. Per consentire la corretta determinazione delle modalità di corresponsione, il privato richiedente, all'atto della presentazione della domanda, debitamente corredata a norma dell'art. 5 della D.G.R. n. 43-29533/2000 così come modificata dalla D.G.R. n. 100-13283/2004, deve inoltre, in particolare allegare:

a).1 apposito supporto grafico in scala adeguata con l'indicazione della superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale nel suo complesso, ed inoltre, laddove sussistano, le superfici lorde di pavimento relative ad altri usi ed attività connesse all'insediamento;

a).2 apposita dichiarazione del comune sede dell'intervento della grande struttura di vendita nella quale siano indicati dettagliatamente i valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento della richiesta di autorizzazione da applicarsi al caso di che trattasi a prescindere dalla necessità di loro corresponsione, riportando il riferimento normativo.

b) nel caso di autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente atto, tutte le prescrizioni e le indicazioni attuative per l'assolvimento da parte del privato dell'onere, sono indicate in apposito atto dirigenziale del responsabile competente, a seguito di specifico procedimento istruttorio, da concludersi entro 120 gg. dall'avvio del procedimento stesso, volto all'acquisizione:

b).1 da parte del privato che ha richiesto l'autorizzazione, di apposito supporto grafico in scala adeguata con l'indicazione della superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale nel suo complesso, ed inoltre, laddove sussistano, delle superfici lorde di pavimento relative ad altri usi ed attività connesse all'insediamento;

b).2 da parte del comune sede della grande struttura di vendita già autorizzata, di apposita dichiarazione nella quale siano indicati dettagliatamente i valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento della richiesta di autorizzazione da

applicarsi al caso di che trattasi a prescindere dalla necessità della loro corresponsione, riportando il riferimento normativo.

2bis. Il comune che ha ricevuto una segnalazione certificata di inizio attività per riduzione della superficie di vendita originaria di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 15 comma 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., deve trasmettere alla Regione Piemonte copia della SCIA e apposita dichiarazione nella quale siano dettagliatamente indicati i valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento della presentazione della SCIA da parte del privato richiedente, al fine del ricalcolo dell'ammontare dell'onere aggiuntivo sulla base della superficie lorda di pavimento dell'immobile derivante dalla riduzione. L'ammontare dell'onere e la sua ripartizione tra i soggetti beneficiari è indicato in apposito atto dirigenziale del responsabile competente.

3. Per le autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente atto, al fine del rilascio dell'autorizzazione, il privato richiedente deve sottoscrivere apposito atto d'obbligo registrato nel quale sarà dettagliato l'impegno alla corresponsione delle somme dovute a titolo di onere aggiuntivo direttamente ad ognuno dei comuni interessati, secondo le modalità dagli stessi indicate ai sensi del precedente c. 1., entro il termine di anni due previsto dall'art. 22 c. 4 lett. a) del d.lgs 114/98, per la validità dell'autorizzazione.

4. Per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente atto, il privato richiedente deve corrispondere le somme dovute a titolo di onere aggiuntivo direttamente ad ognuno dei comuni interessati, secondo le modalità dagli stessi indicate ai sensi del precedente comma 1. La corresponsione dell'onere deve avvenire prima dell'attivazione dell'esercizio commerciale.

5. I comuni interessati effettuano la gestione delle somme in entrata secondo le modalità indicate agli artt. 178 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).